

Spett.le

Comune di Montesilvano

Montesilvano, 05/07/2024

Oggetto: Trasmissione della bozza di controdeduzioni alle osservazioni dei gestori di servizi per la telefonia mobile e cittadini, anche riuniti in comitati.

Redazione del Regolamento Antenne comunale – Controdeduzioni alle osservazioni ammissibili dei Gestori di servizi per la telefonia mobile e dei cittadini, anche riuniti in comitati.

Sommario

▪ WIND TRE S.P.A.....	2
▪ INWIT S.p.A.....	16
▪ ILIAD ITALIA SPA.....	18
▪ ASL PESCARA.....	18

Con avviso pubblico **N. 0021219 del 04/04/2024**, lo scrivente Comune ha invitato gli Operatori della Telefonia mobile, le c.d. Tower Company e tutti gli altri professionisti coinvolti nel processo di infrastrutturazione della rete di telefonia mobile nel territorio comunale, nonché eventuali rappresentanti di gruppi di cittadini rappresentativi di interessi diffusi e non personali, a formulare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, entro e non oltre **20 giorni** dalla pubblicazione della comunicazione sul sito istituzionale del Comune, osservazioni in merito al testo del Regolamento per la localizzazione delle infrastrutture di tele radiocomunicazione e sugli elaborati del Piano antenne, all'uopo resi disponibili sul sito del Comune.

Nei termini indicati, via p.e.c., oltre che da aggregazioni di cittadini, sono pervenute note di osservazione da parte dei seguenti Gestori, quali:

- **WIND TRE S.p.A.**
- **INWIT S.p.A.**
- **ILIAD ITALIA S.p.A.**
- **ASL PESCARA**

Le osservazioni nel loro complesso sono state reputate meritevoli di analisi.

Di seguito, pertanto, si espone l'analisi critica e le controdeduzioni elaborate a fronte delle note fatte pervenire dai singoli Gestori e dai cittadini osservanti, in accoglimento o in rigetto delle medesime.

Con riferimento alle note fatte pervenire dai Gestori:

- **WIND TRE S.P.A.**

si espone quanto segue.

I) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 1, co. 1, e 8, del regolamento.

- Le osservazioni sugli artt. 1, co. 1, e 8 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI.

L'Ente con il presente regolamento non addiviene ad esercitare competenze di tipo radio protezionistico volte direttamente alla tutela della salute, bensì esercita i propri poteri codificati all'art. 8, L. 36/2001 in punto di governo del territorio.

Le disposizioni non sono il frutto dell'esercizio di funzioni in ambito sanitario/radio-protezionistico, ma di mera pianificazione attiva e consapevole dello sviluppo urbano e dei servizi ivi insistenti, per la tutela ultima dei cittadini e della qualità della vita. Pertanto laddove sono poste delle limitazioni queste sono:

- 1- Abilitate dalla legge;
- 2- Precise e contestualizzate;
- 3- Derogabili sussistendone i presupposti;
- 4- Atte a tutelare siti reputati "sensibili" dall'Ente all'emissione (entro ogni misura), laddove è lasciata all'Ente stesso libera facoltà di individuarli, fermo il rispetto delle necessità funzionali dell'infrastruttura.

Le norme inerenti i profili contestati sono, come sopra accennato, meramente attuative della normativa generale sovraordinata, che si intende sempre richiamare e rammentare e che non viene ad essere derogata. A tal proposito si rammenta che la finalità-presupposto contestata è perseguibile dall'Ente per espressa previsione di legge: l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, così recita: *"I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, **per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici** con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"*.

- Le osservazioni all'art. 1, co. 2, vengono analizzate di concerto con quelle all'art. 6.

2) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 2 e 6, co. 10 e 11, del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli artt. 2 e 6, co. 10 e 11, ed in particolare all'individuazione di cc.dd. siti sensibili, alla natura degli stessi ed al vincolo delle distanze minime da essi, e che si attesta in 75 metri, queste NON SONO ACCOGLIBILI per i motivi che seguono.

Innanzitutto si richiama l'art. 8, co. 6, l. 36/2001, il quale così recita: *"I comuni possono adottare un regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto*

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.

Ne deriva che il comune non può per legge:

- i. incidere sui limiti di esposizione;
- ii. escludere la localizzazione di impianti per porzioni del territorio comunale laddove tali limitazioni si riferiscano ad aree estese e “generalizzate”.

La norma importa esplicitamente e letteralmente la facoltà, dunque, di apporre limitazioni per tutelare siti “sensibili” purché esse non siano generalizzate ed estese.

Ebbene, contrariamente a quanto insinuato dal Gestore, nel caso del regolamento in discussione dette aree protette attorno ai siti sensibili **sono certe, limitate, circoscritte** e prevedibili, nonché tali da “**assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti**” mediante la presente pianificazione, e “**minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo SPECIFICO**” e, appunto, **non generalizzato**. Il Gestore insiste nel dedurre come l'individuazione debba avvenire in maniera specifica e puntuale senza

notare che è proprio quello che quest'Amministrazione ha fatto nel piano antenne pubblicato.

Inoltre, nel rimarcare come il Comune debba sempre poter ammettere soluzioni in deroga alle fasce di rispetto in assenza di alternative utili, il Gestore esprime una nota che anche in questo caso è superflua alla luce del regolamento in parola, il quale **all'art. 6, co. 10, ammette il vincolo distanziale nei termini della “preferibilità”**, ossia previe tutte le valutazioni **sul soddisfacimento altrimenti del diritto-interesse all'offerta/fruizione di un'ottimale copertura di segnale**. L'art. 6, co. 11, se ciò non bastasse, prevede in continuità e coerenza che: *“L'installazione di SRB nei siti qualificati dal presente Regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta della copertura. Laddove il sito opzionato per la localizzazione è qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto”*.

- Tutto quanto esposto implicitamente importa il riconoscimento della competenza dell'Ente locale a individuare siti *sensibili* – a ragione tecnico e scientifica e senza scadere in atti emulativi o strumentali – al fine di assolvere alle funzioni di gestione del territorio, garanzia dell'ordine pubblico e tutela del pregio dei luoghi e della qualità di vita nel suo insieme.
- La categoria dei **SITI SEMI-SENSIBILI** è pensata per permettere di codificare fasce di garanzia differenziate rispetto ai singoli siti tutelati (sensibili e, appunto, semi sensibili) che non impediscano, nel loro insieme, l'installazione di stazioni in aree estese del territorio comunale.

I siti sensibili importano il divieto di installazione di SRB nel sito vincolato e entro 75 metri da esso. I siti semi-sensibili tutelano, invece, solo il sito e interdicono installazioni “*su*” o “*nell’immobile*”.

Al contrario dei siti sensibili, i siti semi-sensibili non sono stati puntualmente censiti nel Piano perché questi non si prestano ad una preventiva e apodittica individuazione ed esclusione, e ciò per le seguenti ragioni:

- **il loro numero e la loro eterogeneità rende complesso, se non impossibile, il lavoro di verifica e aggiornamento complessivo e costante delle tavole** che compongono il piano antenne, nel quale andrebbe dato atto della loro effettiva, attuale e operativa persistenza *in situ* in base alle variazioni del contesto;
- **la più agevole verificabilità in sede precontrattuale.** Se, infatti, può dirsi ragionevole e fattibile richiedere al Gestore di accertarsi, di volta in volta, se il fabbricato sul quale viene ad essere installato l'impianto non sia adibito, ad esempio, ad ospedale o a parco pubblico (siti semi-sensibili), **a contrario sarebbe inesigibile pretendere che questi indagini entro 75 metri dal sito opzionato per accertarsi che non ci siano asili nido e scuole materne (siti sensibili).**

Ne deriva che è la ragionevolezza e praticabilità dell'onere che discende dal vincolo, oltre che dalla natura ontologica e funzionale del sito oggetto di tutela, a determinare la necessaria distinzione tra siti sensibili e semi-sensibili, al fine di graduare con cognizione tutele, oneri, prerogative, certezza del diritto e garanzie di pianificazione.

L'accertamento circa la destinazione dell'immobile rispetto alle funzioni proprie dei siti semi-sensibili è dunque demandata per regolamento, ex post al Gestore e deve investire la concreta funzionalizzazione dell'immobile al momento della progettazione e della presentazione dell'istanza autorizzativa.

Ogni contraria previsione importerebbe per il Comune un onere irragionevole, se non impossibile da ossequiare, ovverossia quello di assicurare che il piano – con costanza pressoché quotidiana – venga aggiornato il linea con il sorgere o il cessare dell’attività di ambulatori, case di cura, ospedali, aree gioco, ecc. Il rischio di una previa loro individuazione in questa fase – attesa la eterogeneità degli stessi (ospedali, case di cura, ecc.), anche in termini di dimensioni e rilevanza – sta nel fatto che, nell’intervallo di tempo che intercorre tra l’approvazione del piano e la domanda autorizzativa, possano sorgere nuove strutture e/o cessarne delle altre, sicché non sarebbe possibile assicurare un’effettiva e tempestiva tutela, da una parte, od uno svincolo, dall’altra. Viceversa, asili nido e scuole dell’infanzia (siti sensibili), recando un vincolo distanziale, necessitano di essere individuati ab origine nel piano, poiché sarebbe d’altra parte irragionevole imporre ai Gestori istruttorie ampie e complesse per ogni nuova installazione volte ad escluderne la presenza.

- Con riferimento, poi, nello specifico, al criterio distanziale e/o all’inclusione tra i siti sensibili di **LUOGHI DI PREGIO ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO, NATURALISTICO**, ecc., non corrisponde a vero che vi sia unanimità nella loro esclusione dal novero delle facoltà riservate all’ente locale. A tal proposito si richiama appropriata e risolutiva massima giurisprudenziale con la quale viene asserita la legittimità di linee guida e regolamenti per l’installazione degli impianti per la telefonia mobile dei comuni che vietino la collocazione nel centro storico e comunque ad una distanza inferiore ai 100 metri da determinati siti sensibili, e contestualmente dettino le regole per l’individuazione di siti nei quali sarebbe possibile collocare gli impianti. **La giurisprudenza afferma che, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o**

storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti **generalizzati** all'installazione degli impianti solo se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale. *“Possono ritenersi, quindi, legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree”* (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 183, del 21 gennaio 2015). E ciò nonostante è fermo il parere delle Autorità preposte alla tutela di ogni eventuale vincolo.

Ulteriormente ed in senso ancor più restrittivo per i Gestori, *“In materia di installazione di impianti di telefonia è illegittimo ritenere che l'installazione sia consentita esclusivamente nei siti puntualmente individuati nei c.d. piani delle antenne essendo un onere dell'amministrazione pubblica procedere ad opportuna istruttoria in ordine ai profili radioprotezionistici e sanitari, nonché, dei profili architettonici e paesaggistici eventualmente coinvolti dall'impianto.”* (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 02/07/2021, n. 623; T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, 16/01/2018, n. 50).

Ed ancora, circa l'ammissibilità dell'individuazione di siti sensibili per il loro pregio paesaggistico, *“se il Piano paesaggistico, in funzione del basso livello di tutela assegnato al sito prescelto, non preveda divieti di installazione di simili impianti (a differenza di altri sottoposti ad un superiore livello di tutela), il diniego deve avere una motivazione ancora più rigorosa, fondata su una istruttoria completa e puntuale, dalla quale emergano profili di contrasto dello specifico impianto - valutato nelle sue componenti strutturali, componentistiche e dimensionali - con il valore protetto del paesaggio non*

considerati e valutati a priori nelle specifiche disposizioni del Piano paesaggistico.” (Cons. giust. amm. Sicilia, 27/03/2023, n. 237).

Le regole codificate in punto di tutela dell’impatto visivo, dunque, oltre ad essere state così implicitamente ammesse, prescindono dalla ivi insistenza di vincoli paesaggistico-ambientali e sono volte alla tutela del territorio nel complesso, del contesto, del panorama e, più in generale, della qualità, della vivibilità e del pregio dei luoghi coinvolti di per sé stessi. A ben vedere, l’articolo contestato va a tutelare – col supporto della giurisprudenza – proprio tutta quella serie di circostanze nelle quali l’installazione avviene fuori da aree vincolate alla luce di strumenti di pianificazione diversi, **ma significative per il valore che rivestono localmente dal punto di vista sociale, economico, turistico, paesaggistico, etc.**: aspetti tutti questi rilevanti nell’ambito di una corretta, ragionevole, ordinata e funzionalizzata azione di pianificazione territoriale di prossimità per uno sviluppo armonico e virtuoso dell’area.

3) Controdeduzione alle osservazioni agli artt. 3 e 3-bis del regolamento.

- Con riferimento alle osservazioni mosse agli artt. 3 e 3-bis, si comunica che queste NON SONO ACCOGLIBILI in quanto il regolamento già rinvia per le procedure autorizzative alle disposizioni di legge sovraordinate e citate in seno alle osservazioni.

4) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 1, co. 2, e 6 del regolamento:

- Le osservazioni all’art. 6, co. 2, vengono analizzate di concerto con quelle all’art. 11.
- Le osservazioni all’art. 6, co. 4, NON SONO ACCOGLIBILI.

Quest’Ente non si arroga alcun diritto di richiedere o imporre il co-siting, bensì ribadisce un concetto già espresso dal Codice delle Telecomunicazione che chiede di valutare esso stesso, ove possibile, la co-ubicazione.

Inoltre, a ben vedere, l'art. 50, D.lgs. 259/2003, che fa generico riferimento ad Autorità **competenti**, non circoscrive alcunché in merito alle facoltà sul punto dei comuni, rinverdendo un onere già espresso a livello sovraordinato che richiede la prioritaria valutazione dell'opzione co-locazione (*"strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico"*, **Cons. St. n. 1431/2007**) degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione e esigenze di copertura, conformemente alla prerogativa sottesa alla gestione del territorio e minimizzazione dell'esposizione dei cittadini, nonché alla prevenzione di un'inutile ed evitabile proliferazione a selva delle installazioni. E tutto ciò, ovviamente, è valido nei limiti in cui rimanga ferma ed efficace l'offerta di copertura. L'auspicio del legislatore è chiaramente quello di sottrarre – per quanto possibile – la determinazione circa l'accoglimento di più gestori sulla medesima infrastruttura passiva dal novero delle libere politiche di concorrenza aziendale, naturalmente tese a frapporre ostacoli nell'altrui fruizione delle stesse opere.

A chiosa, poi, si precisa che il regolamento incoraggia e non impone ulteriori oneri, né aggrava, l'iter autorizzativo con la richiesta di atti prodromici e motivanti. L'incoraggiamento risponde a ratio di buon governo del territorio, il quale implica l'attività tesa a stimolare lo sviluppo della rete scongiurando l'inutile consumo di suolo, una sovrapposizione evitabile di tralicci, una dislocazione disomogenea degli impianti, ecc., con tutto ciò che ne deriva in termini di tutela di interessi generali al cui presidio è preposto lo scrivente Ente.

Inoltre, **la richiesta di motivazioni è un atto solo eventuale, e non automatico né condizionante, insito nell'attività di dialogo che – come la giurisprudenza conviene – deve prevenire ipotesi di diniego.**

- Anche le osservazioni agli artt. 1, co. 2, e 6, co. 5 e ss., NON SONO ACCOGLIBILI. Il Comune garantisce sempre la facoltà di allocarsi altrove

rispetto ai siti **disponibili**, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del territorio, chiede di prevenire ipotesi di ubicazione non già concordata e/o pianificata nell'ambito della precedente fase di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari, realizzata attraverso un previo, pubblico, inclusivo e trasparente dibattito. E proprio tale dibattito si traduce nella presente attività di audizione che ha il precipuo scopo di prevenire contrasti, agevolare lo sviluppo della rete e addivenire a soluzioni utili e condivise nell'interesse collettivo di breve, medio e lungo periodo, salvo esigenze eccezionali **e motivate** che si pongono in deroga ai cc.dd. piani di rete e salva sempre l'inesistenza di soluzioni alternative. . Il Regolamento prescrive una serie discendente di alternative, gerarchicamente ordinate, per guidare il processo valutativo del Gestore nella selezione dei siti allocativi. Tale scala vede al vertice l'opzione della co-ubicazione (1), massimamente preferibile; a seguire i siti disponibili (2), poi le residue aree di proprietà pubbliche (3) ed infine i siti privati (4). Nella selezione dei siti privati, però, il Gestore dovrà prescegliere – ove possibile, compatibilmente con gli obiettivi di copertura e con la fattibilità tecnica, e ferme le valutazioni di cui ai **commi 4 e 5** – quelli che hanno le caratteristiche esposte al **comma 8**. Ovviamente, laddove il rafforzamento della copertura debba avvenire in aree densamente popolate/urbanizzate è gioco-forza implicito che il Gestore sia abilitato ad intervenire in esse.

L'Ente con il regolamento chiede, dunque, di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio piano di rete cui invero si contravviene, e ciò sia perché gli elaborati pianificatori sono frutto della lettura dei piani di rete dei Gestori stessi; sia perché gli atti pianificatori conseguenti sono stati già previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto

facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; e sia perché v'è necessità di permettere all'Ente stesso di studiare (entro termini temporali ben precisi) proposte localizzative adeguate, ulteriori e alternative. Il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res publica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia.

Peraltro, richiamando quanto sopra accennato, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (*cf.* "TAR Roma, sent. 2591/2021").

In questo modo il presente regolamento non viola le finalità acceleratorie e semplificatorie del Codice: il Comune pone in essere un'attività di pianificazione periodica per aprire autostrade nell'azione dei Gestori licenziatari, i quali partecipando all'iter di elaborazione si assicurano l'individuazione e la fruibilità di aree/siti "hotspot", utili per lo sviluppo della rete. A contrario, viola i principi di leale collaborazione disattendere o ignorare i tentativi di questa Amministrazione di realizzare e contemperare i diversi interessi in gioco, motivo per cui potrebbe ritenersi opportuno instare per chiarimenti che scongiurino il diniego (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 10, d.lgs. n. 259/2003). Un'indiscriminata azione dei Gestori sul territorio, libera da vincoli e limiti, si pone in ulteriore contrasto con l'art. 8, L.36/2001 che autorizza i Comuni all'adozione di regolamenti pianificatori che, se venisse accolta integralmente la tesi del Gestore osservante, non avrebbero sostanzialmente ragion d'esistere.

Sempre nel rispetto dei diversi interessi coinvolti, si chiarisce che è sempre fatta salva nel regolamento la possibilità di aggiornamento della cartografia di cui al

piano antenne per esigenze di copertura con l'individuazione di siti disponibili, correzione di siti sensibili o puntuale deroga *tout-court* ai criteri distanziali.

- Le osservazioni all'art. 6, co. 11, vengono analizzate di concerto con quelle all'art. 7.
- Le osservazioni al comma 12 NON SONO ACCOGLIBILI, in quanto con la disposizione in contestazione non viene imposto un nuovo elaborato, ma viene dettagliato e orientato il contenuto di un documento di progettazione già richiesto e obbligatorio ai sensi della normativa sovraordinata, il quale non può essere avulso e indifferente al contesto in cui si opera.

5) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 6, co. 11, e 7 del regolamento:

- Le osservazioni NON SONO ACCOGLIBILI.

Arricchendo tutto quanto già esposto, e che sarebbe pleonastico ribadire, si precisa che il regolamento pone una regola generale non inderogabile, raccomandando in via di principio l'utilizzo dei **migliori** apparecchi, nonché di impianti e/o soluzioni poco impattanti per la tutela del pregio e dell'impatto visivo del luogo, in ossequio al dettato legislativo che ammette l'Ente a governare lo sviluppo e la trasformazione virtuosa e positiva del territorio, anche alla luce degli innovati artt. 9 e 41 Cost.

Il Comune inoltre incoraggia e promuove uno sviluppo della rete TLC mobile non avulsa dal contesto e in sovrapposizione ad esso; coerentemente con le proprie prerogative l'Ente ci tiene a favorire l'infrastrutturazione cogliendo con essa l'occasione per ammodernare il contesto, i servizi e incrementare sicurezza e funzionalità degli stessi. In questo senso deve essere vista la disponibilità dell'Ente ad accogliere soluzioni realizzative che utilizzino supporti esistenti, aventi natura e funzione propria, o comunque che non si pongano in contrasto e/

o sovrapposizione con essi. La richiesta – letta nei crismi della ragionevolezza – non è limite al buon governo del territorio, ma espressione di esso.

6) Le osservazioni all'art. 8 sono state analizzate di concerto con quelle all'art. 1.

7) Controdeduzione alle osservazioni agli artt. 9 e 10 del regolamento:

- Le osservazioni NON SONO ACCOGLIBILI.

In particolare, le osservazioni all'art. 9, le stesse NON SONO ACCOGLIBILI in quanto la richiesta di comunicazione risponde parimenti alle esigenze di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'Ente Locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a e monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere interviene ad impianto già autorizzato e installato. Il Comune, inoltre, non erode competenze di altri Enti atteso che la comunicazione in argomento è funzionale anche a comprendere “da quando” e “se” è possibile richiedere l'intervento di monitoraggio di ARPA.

8) Controdeduzione alle osservazioni agli artt. 6, co. 2 e 11 del regolamento.

- Le osservazioni agli artt. 6, co. 2 e 11 NON SONO ACCOGLIBILI. alcuna informazione riservata sarà divulgata. L'Ente non diffonderà le schede radio del gestore, bensì si doterà di schede esplicative dell'impianto con informazioni generiche (localizzazione, coordinate, tipo di ubicazione, via, gestori ospitati, nome del proprietario dell'impianto, etc.) al fine di produrre un albo (*rectius*, catasto) che agevoli l'interlocuzione e l'identificazione dei soggetti operanti sul proprio territorio, nonché il reperimento delle informazioni anche a distanza di anni.

- Neppure è titolato il Gestore licenziatario a sindacare l'opportunità o meno di dotarsi di strumenti volti a velocizzare, digitalizzare e riorganizzare la mole di informazioni e dati parcellizzati tra i diversi Enti od Organismi competenti in materia: nella fattispecie, infatti, parrebbe paradossale che l'Ente deputato ad autorizzare gli impianti possa essere il solo a difettare di apposito albo/catasto/elenco dettagliato degli impianti esistenti che permetta la riferibilità puntuale degli stessi, anche ai fini della riscossione crediti. A bene vedere non esiste attualmente un catasto regionale o nazionale o presso l'ARPA Regionale che sia ricognitivo unitamente degli impianti esistenti, delle tecnologie ospitate e dei documenti amministrativi e civilistici prodromici alla costruzione, sicché si rende necessario dotarsi a livello locale di uno strumento di supporto gestionale onnicomprensivo che agevoli il monitoraggio, l'aggiornamento e l'istruttoria di opere esistenti o in itinere.
- Le osservazioni all'art. 11 circa l'onere di collaborare al fine di svolgere attività di indagine e ricognizione degli impianti attivi NON SONO ACCOGLIBILI perché, a dispetto di quanto inteso dal portatore di interesse, non recano alcun obbligo/onere periodico e specifico a carico dei Gestori. A contrario la PA si riserva di poter richiedere, una tantum, ai Gestori, nell'ottica di una proficua e leale collaborazione, documenti sintetici ricognitivi degli impianti attivi in concomitanza con circostanze eccezionali che impongano tale attività d'indagine.

9) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 13 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 13 NON SONO ACCOGLIBILI perché non sottintende alcuna richiesta puntuale ed anche perché l'articolo già è in linea con l'attuale normativa CEE, tenendo conto perciò del nuovo disposto dell'art. 47, d.lgs. 259/2003.

10) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 14 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 14 NON SONO ACCOGLIBILI. La norma, infatti, si preoccupa di assicurare la sicurezza dei luoghi e prevenire fattispecie e circostanze di abbandono, incuria e/o abuso data l'altezza, la portata e la localizzazione che generalmente hanno gli impianti in argomento, i quali ben si prestano a diversificazioni d'uso. Il Comune inoltre è interessato a ripristinare i luoghi laddove interessi meritevoli e concorrenti hanno *temporaneamente* ceduto innanzi alla funzione *primaria* non più svolta dall'impianto.

11) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 17 del regolamento:

- Le osservazioni all'art. 17 NON SONO ACCOGLIBILI.
Il regolamento espressamente richiede la previa trasmissione dei piani di rete dei Gestori ai fini dell'adeguamento o della predisposizione costante degli elaborati. **La loro previa trasmissione non è condizione per l'autorizzazione.**
La mancata presentazione dei piani di rete non osta assolutamente all'accoglimento della domanda anche quando questa importi nuovi e ulteriori impianti rispetto a quelli indicati nel piano di rete, purché ricadano nei siti messi a disposizione dall'Ente a valle dell'iter partecipato svolto con la presente attività di produzione amministrativa. Diversa è la questione se l'istanza prevede localizzazioni in aree ultronee rispetto a quelle indicate nel piano come disponibili in esito ad un procedimento nel quale il licenziatario istante non ha partecipato. In questo caso, infatti, l'istanza non è meritevole di diniego *in re ipsa*, non essendo la comunicazione dei piani di rete condizione per l'autorizzazione, come detto, ma è altrettanto vero che la domanda non godrà di iter particolarmente celeri (anche più brevi rispetto ai tempi dell'art 44 e ss., d.lgs. 259/2003) come invece è ragionevole che accada per quelle che, a contrario, si pongono in linea con le previsioni localizzative del piano.

L'osservazione proposta, inoltre, trascura le esigenze sottese ad un adempimento largamente praticato sul territorio nazionale e che, peraltro, non è tale da aggravare in maniera sensibile l'iter autorizzativo o il processo di sviluppo della rete, anzi, ne sono il lontano preludio e sono volte ad accelerarlo più di quanto non faccia già la legge. Ebbene questo adempimento è volto a SEMPLIFICARE oltremisura l'iter autorizzativo, lungi dall'ostacolarlo, donando certezze anche di medio-lungo periodo a tutti gli attori coinvolti. Ovviamente tutti coloro che si disinteressano di partecipare al processo partecipativo non potranno contestare il contenuto degli elaborati ex post, i quali sono attuativi di apposita previsione legislativa che abilita alla pianificazione, regolamentazione e programmazione DI CONCERTO con gli attori coinvolti, onerati di parteciparvi attivamente.

- Non si possono, infine, addurre gli scopi di semplificazione per trascurare il potere di programmazione ex lege riconosciuto e far passare in secondo piano la gravità e le conseguenze del disinteresse, il quale invero lede esigenze di pari ordine rispetto a quelle di infrastrutturazione, quali quelle sottese alla tutela del pregio paesaggistico e naturalistico del territorio, al buon andamento dell'azione amministrativa, dell'ordine pubblico, ecc. Semplificare, infatti, non è sinonimo di sovra-ordinare.
- Parimenti, debbono essere respinte tutte le osservazioni in punto di dettaglio delle informazioni richieste atteso che queste servono per meglio assecondare e pianificare lo sviluppo efficiente ed efficace della rete. In questo senso deve essere letta anche la richiesta di informare circa nuovi impianti realizzati entro 200m oltre il confine del Comune scrivente.

Per quanto concerne il piano di rete allegato alle osservazioni, il Comune ha provveduto ad adeguare i siti censiti quali autorizzati e disponibili sulla base delle note svolte.

Con riferimento alle note fatte pervenire dal Gestore:

- **INWIT S.p.A.**

si espone quanto segue.

12) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 1, co. 1, e 8, del regolamento.

- Le osservazioni sugli artt. 1, co. 1, e 8 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI.

L'Ente con il presente regolamento non addiviene ad esercitare competenze di tipo radio protezionistico volte direttamente alla tutela della salute, bensì esercita i propri poteri codificati all'art. 8, L. 36/2001 in punto di governo del territorio.

Le disposizioni non sono il frutto dell'esercizio di funzioni in ambito sanitario/radio-protezionistico, ma di mera pianificazione attiva e consapevole dello sviluppo urbano e dei servizi ivi insistenti, per la tutela ultima dei cittadini e della qualità della vita. Pertanto laddove sono poste delle limitazioni queste sono:

1. Abilitate dalla legge;
2. Precise e contestualizzate;
3. Derogabili sussistendone i presupposti;
4. Atte a tutelare siti reputati "sensibili" dall'Ente all'emissione (entro ogni misura), laddove è lasciata all'Ente stesso libera facoltà di individuarli, fermo il rispetto delle necessità funzionali dell'infrastruttura

13) Controdeduzione alle osservazioni sull'art. 2 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 2 NON SONO ACCOGLIBILI. In particolare, con riferimento alle osservazioni all'art. 2, co. 3, si rinvia alle controdeduzioni alle osservazioni già svolte all'art. 6. I limiti distanziali, peraltro, nel caso di specie,

non sono apposti ad una categoria “eterogenea” di siti, ma, proprio per osservare i vincoli di matrice normativa e giurisprudenziale, ad una sola e numericamente contenuta categoria di siti – che ospitano comunità di minori di anni 6 – tale da non ingenerare surrettiziamente un divieto di installazione in aree estese e generalizzate.

14) Controdeduzione alle osservazioni sull’art. 3 del regolamento.

- Le osservazioni all’art. 3 NON SONO ACCOGLIBILI in quanto l’articolo non ambisce a introdurre deroghe rispetto alle procedure autorizzative codificate per legge e rispetto alle quali si pone in linea.

15) Controdeduzione alle osservazioni sugli artt. 6 e 17 del regolamento.

- Le osservazioni sugli artt. 6 e 17 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI per i medesimi motivi esposti in occasione dei riscontri sopra-esposti, essendo le note pervenute del medesimo tenore argomentativo.

Si rammenta che l’attività dell’Amministrazione è ispirata ai principi ribaditi anche dalle massime giurisprudenziali più recenti, le quali hanno avuto modo di chiarire che: “la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio”.

Con riferimento alle note fatte pervenire da:

• **ILIAD ITALIA SPA**

si espone che, per quanto concerne il piano di rete trasmesso, il Comune ha provveduto ad adeguare i siti censiti quali autorizzati e disponibili sulla base delle note svolte.

Con riferimento alle note fatte pervenire da:

- **ASL PESCARA**

si espone quanto segue.

16) Controdeduzione alle osservazioni agli artt. 2, co. 3, e 6, co. 9, del regolamento.

- Le osservazioni agli artt. 2, co. 3, e 6, co. 9 NON SONO ACCOGLIBILI. La distinzione tra siti sensibili e semi sensibili lascia invariato un livello standard di tutela, aggravandolo laddove il sito ospita comunità di minori di anni 6 con apposizione di un vincolo distanziale. Tale vincolo non è applicabile a tutti i siti enumerati poiché ciò sfocerebbe nel divieto codificato dalla legge 36/2001, poiché introdurrebbe surrettiziamente un divieto di installazione in aree estese del territorio comunale. Tale estensione deriverebbe dall'interdizione simultanea e sequenziale di installazioni entro un raggio di 75m da ciascun sito richiamato, i quali potenzialmente potrebbero trovarsi a poche decine di metri l'uno dall'altro e generare nel loro insieme un'area eccessivamente ampia per offrire servizi di connettività in linea con gli standard europei e nazionali.

17) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 6 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 6, co. 7 e 11, NON SONO ACCOGLIBILI perché tale onere non può essere automatico, pena la violazione della prescrizione legislativa per cui il procedimento di autorizzazione non può essere aggravato eccessivamente da normative di rango secondario. Il Comune infatti si riserva di attivare l'attività di dialogo prescritta solo se ritenuta dallo stesso necessaria e per scongiurare ipotesi di eventuale (e quindi non automatico) diniego.
- Le osservazioni all'art. 6, co. 10, NON SONO ACCOGLIBILI perché non sottintendono alcuna istanza specifica. Il vincolo distanziale non può essere più esteso perché, non dettando la legge indicazioni specifiche su questo punto,

l'ampiezza dell'area di tutela viene determinata dal Comune, ma non può essere tale da ingenerare un ostacolo all'installazione eccessivamente ampio.

18) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 8, co. 1, del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 8, co. 1, NON SONO ACCOGLIBILI perché importerebbero l'inserimento di un inciso pleonastico rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia, nonché dal regolamento, in particolare agli artt. 1, 4, 5 e ss. del regolamento stesso.

19) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 10 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 10 NON SONO ACCOGLIBILI.
- Innanzitutto occorre dare atto che il risanamento è una species del più ampio genus dei controlli, atteso che l'attività rientra nel novero delle procedure tese alla verifica e ripristino della legalità.
- Ulteriormente NON SONO ACCOGLIBILI le istanze sottese all'art. 10, co. 3, perché alcuna indicazione nel senso suggerito è prescritta dall'art. 13, L.R. n. 45/2004. Non si ritiene pertanto opportuno concedere un periodo interlocutorio di 30 giorni per avviare interventi di risanamento di disallineamenti già accertati in merito ai livelli di emissione.

20) Controdeduzione alle osservazioni all'art. 11 del regolamento.

- Le osservazioni all'art. 11, co. 4, NON SONO ACCOGLIBILI perché il termine è già fissato dall'art. 17, co. 7.1.

Il Comune, restando a disposizione per inviti a futuri confronti, pubblica le presenti controdeduzioni e, rilevata l'opportuna necessità,

ASSEGNA

al pubblico un **termine di ulteriori dieci (10) giorni** per eventuali repliche alle suesposte controdeduzioni, riservandosi altresì di convocare, allo scadere di tale ulteriore termine, uno o più tavoli tecnici per l'audizione – congiunta o asincrona – dei portatori di interesse.

Si allegano le planimetrie **aggiornate** con riguardo ai piani di rete pervenuti in questa sede, con ulteriore invito ad osservare.

Distinti saluti.

Il consulente
Avv. Gabriele De Luca

Il Dirigente
Arch. Domenico Fineo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
